

Art. 40. Sporgenza delle facciate.

1. Sul suolo pubblico potranno aggettare solamente le sporgenze delle falde di copertura ed i poggiali purché realizzati ad un'altezza superiore a ml 4.50 e con sporto non maggiore di ml 1.50;
 - La posizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitino la visibilità.

Art. 41. Recinzione delle aree private.

1. Per le recinzioni delle aree private valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) Entro i limiti delle zone residenziali, qualora le recinzioni delle aree private siano realizzate con siepi, cancellate, grigliati, queste non debbono superare l'altezza complessiva di ml 1.50 misurata dalla quota del piano stradale prospettante o dal piano di campagna per i confini interni.
Qualora la recinzione sia realizzata con struttura piena, questa non dovrà superare l'altezza di ml 0.60 misurata secondo quanto specificato in precedenza.
E' possibile costruire delle piccole tettoie o pensiline a protezione degli agenti atmosferici per le cancellate o cancelli d'ingresso. Queste non potranno oltrepassare l'altezza di ml 2.50 e avere una lunghezza superiore a ml 1.20.
 - b) È vietato in ogni caso l'uso dei materiali taglienti o acuminati.
 - c) Le recinzioni tradizionali esistenti (steccati, muretti in pietra) devono essere conservate. In caso di demolizione, parziale o totale o nel caso di rifacimenti delle recinzioni tradizionali, le stesse devono essere ripristinate con il materiale di caratteristica simile a quello preesistente.
 - d) Per i muri di sostegno valgono le seguenti prescrizioni:
 - d.1. i muri di sostegno non possono essere di norma più alti di ml 3.00; devono essere realizzati preferibilmente in pietra a faccia a vista;
 - d.2. i muri di sostegno tradizionali esistenti devono essere conservati. In caso di demolizione, parziale o totale, o nel caso di crolli o rifacimenti dei muri di sostegno tradizionali, gli stessi devono essere ripristinati con un materiale di caratteristica simile a quello preesistente.
2. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può vietare l'uso delle recinzioni o può autorizzare altezze maggiori per impianti o costruzioni particolari (esclusa la residenza), o imporre l'adozione di soluzioni architettoniche unitarie.

Art. 42. Indicatori stradali, apparecchi per i servizi collettivi e numeri civici.

1. Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:
 - a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze;

4. Il convogliamento esterno delle acque di scarico nelle fognature o nei canali pubblici può avvenire soltanto dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni di Legge.

Art. 51. Approvvigionamento idrico.

1. Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale e distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, cos' da garantire il regolare rifornimento di ogni alloggio e dell'eventuale impianto antincendio.
2. Nelle zone prive di acquedotto comunale l'acqua per uso domestico ed antincendio può essere prelevata o da acquedotti o da pozzi privati, e nel caso di uso domestico risultare potabile dall'analisi dei Laboratori di igiene competenti e l'uso deve essere consentito dall'Autorità Sanitaria (Medico Provinciale).
3. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente all'edificio devono essere costituiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contenute nell'eventuale regolamento comunale e per il servizio di acquedotto.
4. L'approvvigionamento idrico da pozzi di emungimento o da corsi e bacini lacustri per usi industriali, agro-industriali, di irrigazione, di refrigerazione, dovranno altresì essere preventivamente autorizzati dall'Autorità competente.

CAPO III

REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI

Art. 52. Dimensioni minime dei locali abitabili e delle aperture.

1. Sono considerati locali di abitazione permanente o locali abitabili, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone non abbia carattere di saltuarietà.

2. Per essi valgono le seguenti norme:

a) Zone di fondovalle (fino a quota 500 m)

L'altezza minima interna utile, misurata da pavimento a soffitto, non dovrà essere inferiore a ml 2.60.

La superficie di illuminazione ed aerazione, su spazi liberi esterni, non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

b) Zone di mezza montagna (da 501 a 900 m di quota)

L'altezza minima interna utile, misurata da pavimento a soffitto, non dovrà essere inferiore a ml 2.50.

La superficie di illuminazione ed aerazione, su spazi liberi esterni, non dovrà essere inferiore a 1/10 della superficie del pavimento.

c) Zone di montagna (oltre i 901 m di quota)

L'altezza minima interna utile, misurata da pavimento a soffitto, non dovrà essere inferiore a ml 2.40.

La superficie di illuminazione ed aerazione, su spazi liberi esterni, non dovrà essere inferiore a 1/12 della superficie del pavimento.

3. I locali abitabili debbono avere una superficie minima netta di mq 8.00, riducibile a mq 6.00 per la cucina, tuttavia l'alloggio monostanza deve avere una superficie netta, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 45.
4. Per i locali abitabili ricavati in sottotetti delimitati anche parzialmente dalla falda del tetto, è consentita in tutte le zone una altezza media ponderale di ml. 2.20 riferita almeno alla superficie minima dei locali di cui al comma precedente.
5. Per le mansarde le superfici di illuminazione ed aerazione non dovranno essere inferiori a 1/12 della superficie del pavimento.
6. Per gli ambienti non destinati ad abitazione, quali bagni, anditi, corridoi, disimpegno, latrine, guardiole, è ammessa un'altezza minima di ml 2.20; per i posti macchina singoli valgono le norme specifiche vigenti.
7. Per i locali adibiti ad attività ed usi collettivi è prescritta un'altezza minima di ml. 2.70, salvo particolari disposizioni di Legge, o per edifici esistenti, comunque su previo parere o accertamento igienico-sanitario, che accerti la sufficienza igienica, fatta dall'Ufficiale Sanitario.
8. Nell'effettuazione di opere di restauro o di risanamento di fabbricati compresi negli agglomerati di interesse storico, artistico o di particolare pregio ambientale, o comunque soggetti alla disciplina delle case di interesse storico o artistico, è consentito derogare dalle norme di cui ai precedenti punti 2) e 5), purché l'autorità sanitaria comunale accerti espressamente la sufficienza igienica dei locali abitabili.

Art. 53. Caratteristiche dei locali di abitazione.

1. La stanza da letto, il soggiorno e la cucina devono essere provvisti di finestre apribili sull'esterno.
2. Nelle condizioni di occupazione o di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente.
3. E' comunque da assicurare in ogni caso con idonea canna l'aspirazione dei fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.
4. Il posto di "cottura" eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

5. Gli impianti di aspirazione dovranno:

- a) nel caso di aspirazione meccanica centralizzata avere le canne di sezione risultante da idoneo calcolo allegato al progetto, che garantisca i ricambi minimi orari richiesti;
- b) nel caso di condotti collettivi ramificati o nel caso di condotti a servizio esclusivo di singoli locali, si dovrà garantire almeno 15 ricambi/ora.

Art. 54. Locali per i servizi igienici.

1. Tutti gli alloggi devono essere provvisti di servizi igienici con i seguenti requisiti:

- a) superficie non inferiore a mq 4.00;
- b) aerazione ed illuminazione dirette dall'esterno, mediante finestra di superficie non inferiore a mq 0.60 oppure ventilazione meccanica con un minimo di quindici ricambi ora;
- c) Pareti rivestite di materiale lavabile fino all'altezza minima di ml 2.00;
- d) Vaso, bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.

2. Qualora l'appartamento abbia più di un locale per i servizi igienici, i requisiti sopra indicati sono richiesti per uno solo di essi; per gli altri è tollerata una superficie di pavimento inferiore e minori strutture igieniche, ma devono essere rispettati i requisiti sub b), ad eccezione della superficie minima finestrata che può essere ridotta a mq 0.30, e sub. c).

3. Sono fatte salve le disposizioni specificamente stabilite dalle norme provinciali in materia di esercizi alberghieri e di ricezione turistica all'aperto.

4. I locali dei servizi igienici non possono essere costruiti pensili o su terrazze o comunque sporgenti dai muri.

Art. 55. Cantinati e seminterrati.

1. I cantinati ed i seminterrati non possono, di norma, essere adibiti ad uso di abitazione, fatta eccezione per gli stessi che fuoriescono, con riferimento al singolo locale, dalla linea del terreno, per almeno 2/3 del volume e presentino l'altezza minima prescritta per uso abitativo.

2. L'altezza minima di questi locali, per funzioni non abitative, non potrà essere, in ogni caso, inferiore a ml 2.20. Le finestre dei sotterranei poste in confine di sede stradale devono essere aperte nello zoccolo dei fabbricati ed avere una soglia alta almeno cm 10 dal piano del terreno esterno ed essere munite di inferriata fissa.

Art. 56. Locali con destinazione speciale (industrie, commerci, servizi, ecc.)

1. Questi edifici dovranno essere progettati in conformità a tutte le norme di legge che in quel momento saranno in vigore per quel tipo di edifici o genere di industria, per l'incolumità del pubblico, per l'igiene del lavoro, per i locali per lo sport e gli spettacoli, per le norme antincendi, per tutto quanto può interessare l'attività a cui l'edificio sarà destinato.

Art. 57. Barriere architettoniche.

1. Nelle progettazioni edilizie ed urbanistiche e particolarmente negli edifici e negli impianti collettivi e di uso pubblico devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche, favorendo l'accessibilità e agibilità alle persone fisicamente impedite, attraverso l'impianto di idonea strumentazione tecnica e lo studio di percorsi alternativi.
2. Oltre alle provvidenze, di cui ai precedenti articoli, sarà pertanto dedicata particolare cura alla agibilità dei servizi, al dimensionamento ed alla idoneità dei percorsi interni ed esterni, alla accessibilità ed all'uso degli impianti tecnici in genere.
3. Si fa comunque riferimento alla L.N. del 09 gennaio 1989, n. 13 e alla L.P. 07 gennaio 1991, n. 1.

CAPO IV

COSTRUZIONI A SPECIALE DESTINAZIONE

Art. 58. Impianti a servizio dell'agricoltura.

1. I ricoveri per gli animali devono essere areati ed illuminati dall'esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore a 1/20 della superficie del pavimento; devono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto.
2. Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso cabalette di scolo a superficie liscia impermeabile, le quali adducano il liquame all'esterno, in appositi pozzi stagni.
3. Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e disinfezione.
4. Le porte devono aprirsi verso l'esterno.
5. Tutte le stalle devono distare dalle abitazioni non meno di ml 30, esclusa l'abitazione del conduttore che comunque non deve essere in collegamento diretto con la stalla ed essere situata sopravvento; devono essere provviste di concimaia situata a distanza non minore di ml 30 dalle abitazioni e possibilmente sotto vento rispetto ad esse, non minore di ml 30 dalle strade, non minore di ml 50 da cisterne e prese d'acqua potabile e non minore di ml 5 dalle stalle.
6. Le concimaie devono avere fondo e pareti intonacate ed impermeabili e, ove il terreno non sia perfettamente piano, devono essere poste a valle di pozzi, fontane, ecc..
7. La platea deve avere superficie non inferiore a mq 4 per capo adulto di bestiame ed adeguata in ogni caso a volume del letame con pendenza idonea a raccogliere il colaticcio nell'apposito pozzetto, che deve essere a tenuta e di mc 2 per capo di bestiame.
8. Deve essere di facile accesso per permettere la pulizia e non provocare incidenti al personale.